



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle  
zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia



Gruppo di Azione Locale "Montagna Leader"

**PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2007-2013  
Asse IV "Leader"**

**Misura 411 Competitività  
Azione 1 Valorizzazione dei prodotti locali  
Intervento 1 Qualificazione e promozione aziende agricole locali**

**Piano di Sviluppo Locale 2007-2013  
del Gruppo di Azione Locale "Montagna Leader"**

**BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI  
ALL'ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO  
DELLE AZIENDE AGRICOLE LOCALI**

Approvato dal consiglio di amministrazione del GAL con deliberazione n. 1 del 05 febbraio 2013.

Maniago, 05 febbraio 2013

Il Presidente  
FRANCO PROTTI

# INDICE

<b>CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	4
<b>Art. 1 - Oggetto e finalità</b> .....	4
<b>Art. 2 – Definizioni</b> .....	4
<b>Art. 3 - Area di intervento</b> .....	4
<b>Art. 4 - Soggetti beneficiari</b> .....	5
<b>CAPO II –CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE</b> .....	5
<b>Art. 5 - Requisiti di ammissibilità</b> .....	5
<b>Art. 6 - Interventi finanziabili</b> .....	6
<b>Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili</b> .....	6
<b>Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi</b> .....	7
<b>CAPO III –RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO</b> .....	9
<b>Art. 9 –Risorse finanziarie disponibili</b> .....	9
<b>Art. 10 - Tipologia e intensità dell’aiuto</b> .....	9
<b>CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO</b> .....	9
<b>Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione</b> .....	9
<b>Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni</b> .....	11
<b>Art. 13 – Concessione del contributo</b> .....	11
<b>Art. 14 - Modalità di erogazione dell’aiuto (domande di pagamento)</b> .....	11
<b>Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi</b> .....	12
<b>Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione</b> .....	12
<b>Art. 17 – Varianti</b> .....	14
<b>CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI</b> .....	14
<b>Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all’attuazione e documentazione dell’intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità</b> .....	14

<b>Art. 19 – Controlli.....</b>	<b>16</b>
<b>CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL’AIUTO .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 20 – Riduzioni dell’aiuto .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento .....</b>	<b>16</b>
<b>CAPO VII – NORME FINALI .....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 22 – Controversie.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 23 - Rinvio a norme e disposizioni amministrative.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 24 - Trattamento dei dati personali.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 25 – Informazioni.....</b>	<b>18</b>
<b>Elenco allegati .....</b>	<b>18</b>

## CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti previsti dalla Misura 411 del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, Azione 1 "Valorizzazione dei prodotti locali" Intervento 1 "Qualificazione e promozione aziende agricole locali", previsto dal Piano di sviluppo locale del gruppo di azione locale (GAL) Montagna Leader, approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. L'aiuto è finalizzato a sostenere gli investimenti diretti all'adeguamento e miglioramento delle aziende agricole locali, allo scopo di favorire la qualità delle produzioni e l'accorciamento della filiera produttore - consumatore, nell'ambito di interventi volti:
  - a) al miglioramento del rendimento globale delle aziende agricole beneficiarie;
  - b) all'ottimizzazione dell'utilizzo dei fattori della produzione, con relativa riduzione dei costi annessi;
  - c) all'ottimizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative;
  - d) all'aumento del valore aggiunto delle produzioni attraverso lo sviluppo della filiera corta e vendita diretta al consumatore.

### Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:
  - a) *filiera corta*: rapporto di compravendita diretta tra produttore e consumatore, che, non prevedendo intermediari commerciali, favorisce una diminuzione del prezzo finale dei prodotti agricoli e una migliore conoscenza di questi ultimi e di chi li produce e consiste nell'ottenimento di produzioni animali e vegetali nelle aziende agricole e la loro destinazione alla vendita diretta al consumatore finale per almeno il 51% di un determinato prodotto aziendale, purché il medesimo prodotto sia stato sottoposto ad almeno una lavorazione successiva alla produzione di base;
  - b) *operazione*: insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi previsti dal presente bando;
  - c) *giovane agricoltore*: soggetto di età superiore ai diciotto anni e inferiore ai quaranta alla data di presentazione della domanda di aiuto, avente qualifica di capo dell'azienda e con responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale dell'impresa agricola assunta da non oltre cinque anni rispetto alla medesima data. Per la determinazione della data di presentazione della domanda di aiuto si fa riferimento alla data di presentazione della copia cartacea ai sensi dell'articolo 11 comma 2;
  - d) *imprenditoria femminile* (ai sensi della Legge 215/1992): per le ditte individuali il titolare deve essere donna; per le società di persone e le cooperative almeno il 60% dei soci deve essere costituito da donne; per le società di capitali almeno i 2/3 delle quote devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3;
  - e) *cantierabilità*: possibilità di dar corso alla realizzazione di lavori in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico-edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore. Sono ritenuti pertanto cantierabili gli interventi provvisti della documentazione indicata all'articolo 11, comma 6, lettera d), del presente bando.

### Art. 3 - Area di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nel territorio dei Comuni dell'area Leader:

- f) AREA C del PSR: Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Travesio e Vajont;
- g) AREA D del PSR: Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto e Vito d'Asio.

#### **Art. 4 - Soggetti beneficiari**

1. Beneficiari dell'aiuto per l'adeguamento e miglioramento delle aziende agricole sono esclusivamente:
  - a) imprese agricole, iscritte al registro imprese CCIAA, fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento, che conducono almeno una unità tecnico economica (UTE) nell'area Leader;
  - b) cooperative agricole di conduzione terreni, incluse le piccole cooperative che conducono almeno una unità tecnico economica (UTE) nell'area Leader;
2. I beneficiari dovranno occupare almeno una unità lavorativa a tempo pieno con posizione previdenziale in qualità di lavoratore autonomo e/o dipendente, fatte salve le aziende ubicate nelle aree rurali caratterizzate da problemi complessivi di sviluppo (Area D di cui all'art. 3). Il lavoro a tempo determinato, adeguatamente parametrato, è ragguagliato a lavoro a tempo pieno.
3. I beneficiari devono essere proprietari degli immobili (anche funzionali all'azienda agricola), titolari di altro diritto reale, o di godimento degli stessi diverso dal diritto di proprietà, per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 18, comma 1, lett. a. 5 del presente bando.
4. In caso di comproprietà, o nel caso in cui il beneficiario sia titolare di altro diritto reale o personale diverso dalla proprietà, il richiedente deve avere acquisito l'assenso scritto alla presentazione della domanda, all'esercizio dell'attività a cui la domanda è finalizzata, nonché all'esecuzione degli interventi consistenti in lavori da parte del proprietario/i e degli eventuali titolari di altro diritto reale sull'immobile, allegando alla domanda di aiuto la dichiarazione redatta secondo il modello di cui all'Allegato A) . Saranno considerate inammissibili le "domande di aiuto incrociate" ovvero le domande presentate da ciascuno dei comproprietari con l'assenso degli altri e sullo stesso immobile in comproprietà.

## **CAPO II –CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE**

#### **Art. 5 - Requisiti di ammissibilità**

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
  - a) formali:
    - a.1) legittimazione del richiedente;
    - a.2) rispetto dei termini di presentazione della domanda;
    - a.3) correttezza e completezza formale della domanda come indicato nel successivo art. 11;
    - a.4) localizzazione dell'intervento in uno dei Comuni di cui all'art. 3 del presente bando;
  - b) generali:
    - b.1) coerenza dell'intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando;
    - b.2) divieto di cumulo dell'aiuto richiesto con ogni altro tipo di agevolazione pubblica concessa o ricevuta per la stessa spesa;
    - b.3) disponibilità giuridica dell'immobile oggetto dell'intervento di durata almeno eguale alla durata del vincolo di destinazione di cui all'art. 18;
    - b.4) il richiedente non deve trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non deve essere sottoposto a procedure concorsuali.

2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria;
  - a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all'art. 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;
  - b) presentazione della domanda fuori termine, iniziale o finale, di cui all'art. 11, comma 2;
  - c) localizzazione dell'intervento in un Comune non compreso nell'area di intervento di cui all'art. 3.

#### **Art. 6 - Interventi finanziabili**

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti a realizzare ovvero potenziare/migliorare attività di manipolazione/trasformazione e commercializzazione dei prodotti, ottenuti per almeno l'80% in azienda, destinati all'alimentazione umana di cui all'allegato I del Trattato. Potranno essere finanziati interventi che si riferiscano anche ad una sola delle attività indicate (ad es. solo trasformazione) a condizione che il richiedente dimostri comunque di dare luogo ad un filiera corta completa.
2. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti:
  - a) a realizzare e/o adeguare immobili, nonché ad acquisire attrezzature, per la manipolazione, trasformazione e il confezionamento delle produzioni aziendali nei limiti consentiti dal capitolo 3 delle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e interventi analoghi (anno 2010)" del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
  - b) all'acquisizione di licenze e certificazioni di qualità;
  - c) all'acquisizione di servizi di consulenza specialistica sulle tecniche di trattamento e promozione-commercializzazione delle produzioni;
  - d) alla produzione e diffusione di materiali promozionali.
3. Gli interventi ammissibili riguardano i prodotti di cui all'Allegato I del Trattato e rispettano:
  - a) il limite minimo di spesa ammissibile totale pari ad euro 10.000,00;
  - b) il limite massimo di spesa ammissibile totale pari ad Euro 250.000,00;
  - c) le tipologie di spesa ammissibile di cui al successivo articolo 7;
  - d) le normative di riferimento: Reg. CE 852/04; Reg. CE 853/04 e DGR 22.12.2006, n. 3160.

#### **Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili**

1. Ai fini della determinazione dell'aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 65/2011 del 27 gennaio 2011, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle finalità di cui all'art. 6 del bando, sono ammissibili le sotto elencate tipologie di spesa:
  - a) lavori di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), purché i soggetti beneficiari non abbiano già ottenuto aiuti per la medesima tipologia di investimento con misure dell'Asse 1 del PSR;
  - b) acquisizione delle attrezzature per la manipolazione, trasformazione e confezionamento delle produzioni per la loro commercializzazione;
  - c) acquisizione di licenze e certificazioni di qualità non obbligatorie;
  - d) acquisizione di servizi di consulenza specialistica sulle tecniche di trattamento e promozione-commercializzazione delle produzioni;
  - e) produzione e diffusione materiali promozionali;
  - f) spese generali, comprensive delle spese tecniche, brevetti e licenze, fino alla misura massima del 10% dell'importo dell'investimento cui sono funzionali, ai sensi dell'art. 55, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006. In caso di investimenti in zone con vincoli di natura ambientale il limite è innalzato al 12%.

2. Le spese di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 sono ammesse nel limite del 25% dell'intero investimento.
3. Non sono ammissibili:
  - a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
  - b) lavori eseguiti con apporto di lavoro proprio (lavori in economia), nei limiti indicati all'art. 19, comma 5 del D.P.Rag. 040/Pres. del 2011;
  - c) acquisto di attrezzature e materiale usati;
  - d) interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici o funzionali secondo quanto specificato dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi (anno 2010)" del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, richiamate al successivo articolo 23;
  - e) acquisto di materiale di facile consumo e, se non funzionale alle attività di cui alle lettere b) ed e) del comma 1, materiale informatico (hardware e software);
  - f) acquisti documentati da fatture di importo inferiore a € 100,00.
4. Le spese devono riferirsi agli investimenti esclusivamente destinati all'attività per cui è stato richiesto il co-finanziamento.
5. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto.
6. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'art. 16 del presente bando. Il pagamento in contanti non è riconosciuto e comporta la non ammissibilità della spesa.
7. Per la valutazione di ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme comunitarie e nazionali di cui al successivo art. 23 del bando stesso.
8. In ottemperanza all'art. 31 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 non è ammissibile la concessione di aiuti a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

### **Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi**

1. Le domande di aiuto che non possiedono uno o più requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del presente bando non sono considerate ai fini della formazione della graduatoria di cui ai commi seguenti e sono escluse dal finanziamento. Il GAL invia a ciascun richiedente la comunicazione dei motivi di non ammissibilità e di esclusione dal finanziamento, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti:

Criteri di selezione		Punteggio
Aziende che partecipano a forme coordinate di promozione	Si	10
Imprese agricole che aderiscono ad organizzazioni di promozione costituite da produttori locali	Si	5
Impegno sottoscritto a partecipare a promozioni comuni previste dalle Az. 411.1.3 e/o Az. 413.4.1.	Si	10
Svantaggio altitudinale. Localizzazione dell'intervento in aree svantaggiate del territorio Tabella con indicazione della fascia montana ex DGR 3303/2000	Fascia C	10
	Fascia B	5
	Fascia A	3
Aziende di recente costituzione (nei tre anni precedenti alla domanda)	Si	2

Possesso di certificato di qualità di sistema o di prodotto (ISO 9000, ISO 14.000, EMAS, ecc.)	Si	8
Grado di cantierabilità del progetto		
	Progetto per il quale è stata presentata la richiesta di autorizzazione all'autorità competente	3
	Progetto già approvato e autorizzato dall'autorità competente	5
Incremento dell'occupazione	più di 2 ULA	4
	da 1,1 a 2 ULA	2
	da 0,125 a 1 ULA	1
Imprenditoria femminile e/o giovanile	Si	6

1. Al fine dell'attribuzione dei relativi punteggi, si precisa quanto segue:

3.1 Per aziende che partecipano alle forme coordinate di promozione si intendono quelle che realizzano in forma aggregata momenti di promozione dei prodotti. Per la dimostrazione, si dovrà produrre un documento che comprovi la partecipazione a forme collettive di promozione;

3.2 Per adesione ad organizzazioni di promozione costituite da produttori locali si intende qualsiasi tipo di aggregazione (consorzio, associazione, etc.) finalizzata alla promozione dei prodotti locali. Per dimostrare la partecipazione si dovrà produrre dichiarazione da parte del rappresentante della specifica organizzazione;

3.3 I Comuni compresi nelle fasce A, B e C della DGR 3303/2000, sono i seguenti:

*Fascia C:* Andreis, Aviano (solo per i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto), Barcis, Caneva (solo per il centro abitato di La Crosetta), Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio;

*Fascia B:* Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo (solo per il centro abitato di Mezzomonte), Travesio;

*Fascia A:* Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Maniago, Montereale Valcellina, Polcenigo, Sequals, Vajont;

3.4 Per le aziende di recente costituzione, si terrà in considerazione la data di iscrizione al registro delle imprese;

3.5 Per la definizione di cantierabilità si rimanda all'art. 2. Per l'attribuzione dei punteggi relativi alla cantierabilità verrà considerata la documentazione da allegare e prevista all'art. 11 comma 6 lettera d);

3.6 I punteggi per l'incremento dell'occupazione verranno assegnati per i posti di lavoro generati dal progetto e che sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal Libro Unico del Lavoro al momento della presentazione della domanda di aiuto. I posti di lavoro sono rapportati ad Unità Lavorativa Anno denominata ULA, così come definita del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005, e quindi proporzionalmente sia al numero di ore prestate rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo di lavoro di riferimento sia al numero di mesi rispetto all'anno (ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28 con un periodo di occupazione di sei mesi l'anno, il dipendente viene conteggiati a 0,35 ULA  $(28/40 * 6/12 = 0,35)$ ). Per ULA inferiori 0,125 non sarà riconosciuto alcun punteggio. La verifica dell'aumento occupazionale verrà effettuata da parte del GAL nell'ambito dei controlli relativi alla domanda di saldo di cui all'art. 14, comma 2, lettera c) del presente bando.

3.7 Per le definizioni di imprenditoria femminile e/ o giovanile, si rimanda all'art. 2.

2. A parità di punteggio è data precedenza alla domanda di aiuto presentata dal beneficiario più giovane.

3. In caso di ulteriore parità di punteggio, la priorità verrà stabilita in base all'ordine di presentazione delle domande.
4. Le domande di aiuto sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

### CAPO III –RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO

#### Art. 9 –Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a euro 270.754,79 e sono così ripartite:

RISORSE DISPONIBILI		
FEASR	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
€ 119.132,11	€ 151.622,68	€ 270.754,79

#### Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto

1. L'aiuto si configura come contributo in conto capitale.
2. L'aiuto è concesso secondo i seguenti limiti percentuali massimi:

Giovani in zone di cui art. 36 lett. a), punti i), ii) (Allegato 2) e iii) del Regolamento (CE) 1698/2005 (Zone Natura 2000 dell'Allegato 4)	60%
Altri imprenditori in zone di cui art. 36 lett. a), punti i), ii) (Allegato 2) e iii) del regolamento (CE) 1698/2005 (Zone Natura 2000 dell'Allegato 4)	50 %
Giovani in altre zone	50%
Altri imprenditori in altre zone	40%

3. L'aiuto massimo concedibile è di euro 150.000,00.
4. Nel caso in cui con le risorse disponibili in graduatoria ci sia una domanda finanziabile solamente con un'intensità contributiva inferiore a quella di cui al comma 2, il contributo viene concesso per l'importo pari alle risorse disponibili, sempre che il beneficiario dia il proprio espresso consenso e la percentuale del contributo concesso non sia inferiore al 60% del contributo concedibile.
5. Ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili, saranno utilizzate per il finanziamento della domanda con l'intensità contributiva di cui al comma 2 e, seguendo l'ordine di graduatoria, per il finanziamento delle domande non finanziate per mancanza di risorse.

### CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

#### Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione

1. Ai sensi degli artt. 5, lett. bb) e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, coloro che intendono accedere all'aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale presso uno dei soggetti abilitati: centro di assistenza agricola (CAA) La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.

2. La domanda di aiuto, indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso i centri di assistenza agricola (CAA) o altri soggetti abilitati a tale funzione, utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di AgEA secondo le modalità ivi predisposte e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La domanda, stampata e sottoscritta dal beneficiario, e corredata della documentazione, è presentata in originale entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza di cui sopra, pena l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 5, comma 2 del presente bando, al seguente indirizzo del GAL: Montagna Leader s. cons. a r.l. - Via Venezia, 18/A – 33085 MANIAGO (PN) (art. 13 del regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).
3. La domanda è presentata a mano presso la sede del GAL, , dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure spedita a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di spedizione postale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della L.R. 7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
4. Le domande presentate oltre il suddetto termine o pervenute a mezzo posta dopo il termine di quindici giorni e le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, non saranno considerate ammissibili.
5. Il plico contenente la domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura: "PSL 2007-2013 del GAL Montagna Leader, Misura 411, Azione 1 "Valorizzazione dei prodotti locali", Intervento 1 "Qualificazione e promozione delle aziende agricole locali".
6. Alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:
  - a) copia di un documento di identità del richiedente per l'autenticità della firma, ai sensi degli artt. 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  - b) documentazione comprovante la proprietà dell'immobile o la titolarità di altro diritto reale o di godimento per un periodo compatibile con quanto indicato dall'art. 4 del presente bando. Nel caso di comproprietà o di godimento di un diritto reale, autorizzazione dei proprietari o comproprietari elaborata secondo il modello Allegato A);
  - c) piano di impresa, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato B), contenente anche le informazioni necessarie all'attribuzione dei punteggi di cui all'art.8;
  - d) per i lavori di cui all'art. 7, comma 1, lett. a): il progetto, corredato della documentazione attestante il possesso dei requisiti e delle prescritte autorizzazioni amministrative per l'avvio dei lavori edilizi - se del caso -, della descrizione dello stato di fatto con relativa documentazione fotografica e della perizia asseverata prevista dall'art. 21, comma 1, lett.b), del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, e riferita ai lavori od opere ammissibili e rispetto alla tipologia di intervento prevista dagli articoli 6 e 7 del presente bando. La perizia (allegato C), inoltre, attesta il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, con riferimento alla situazione di fatto e alle modifiche previste con i lavori di cui al progetto, e descrive i miglioramenti tecnologici e produttivi apportati dagli interventi previsti;
  - e) per attrezzature: tre preventivi forniti da ditte diverse e dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato (Allegato D) in cui, sulla base di parametri tecnico – economici, viene motivata la scelta del bene, secondo quanto previsto dall'art. 21 comma 1, lett. a) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n.040/Pres. del 2011.
  - f) per gli impianti: se sono previste anche opere edili, il costo viene inserito nella perizia di cui alla lettera d) del presente articolo; qualora gli interventi non riguardino opere edili, ma siano previsti solamente investimenti per impianti tecnologici, dovrà essere allegata la documentazione prevista alla lettera e) del presente articolo. In ogni caso dovranno essere allegate le schede tecniche;
  - g) per i servizi di consulenza, l'acquisizione di licenze e certificazioni: tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura

o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione. Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro;

- h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (redatta secondo lo schema di cui all'allegato E).
- 7. Al fine dell'attribuzione dei punteggi viene inoltre richiesta la compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 redatta secondo lo schema di cui all'allegato F).
- 8. La mancanza della documentazione di cui al comma 7 determina la mancata attribuzione dei relativi punteggi.
- 9. La documentazione allegata alla domanda non deve avere una data successiva a quella del rilascio della domanda tramite SIAN.

#### **Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni**

- 1. La graduatoria delle domande di aiuto e l'elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati dal Consiglio di amministrazione del GAL entro il termine di 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto di cui all'art. 11. Il termine suddetto è interrotto nel caso di richiesta ai richiedenti di ulteriore documentazione e riprende a decorrere dal giorno in cui il GAL riceve la documentazione integrativa richiesta.
- 2. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in minimo 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
- 3. La graduatoria e l'elenco di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito internet del GAL Montagna Leader [www.montagnaleader.org](http://www.montagnaleader.org).
- 4. Ai richiedenti non finanziati per carenza di risorse o per inammissibilità della domanda viene data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 13 – Concessione del contributo**

- 1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC); ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di concessione, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La decisione individuale indica le spese ammissibili e l'importo dell'aiuto, le prescrizioni e i termini per l'avvio e la conclusione dell'intervento, nonché le informazioni e precisazioni di cui all'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.reg. n.040/Pres. del 2011.
- 2. In caso di mancato rilascio del DURC, ovvero di DURC irregolare, l'aiuto non viene concesso.
- 3. L'aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia allo stesso entro 15 giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma 1.

#### **Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento)**

- 1. All'erogazione dell'aiuto provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013.

2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di anticipazione, acconti (pagamenti intermedi) e saldo mediante accredito al conto corrente intestato al beneficiario:
  - a) anticipazione: erogabile nella misura massima del 50% dell'aiuto pubblico riferibile alla spesa per investimenti, con presentazione di una garanzia fideiussoria a favore dell'organismo pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione stessa (art. 40 del Regolamento approvato con D.P.reg. n.040/Pres. del 2011);
  - b) acconti (pagamenti intermedi): erogabili nella misura massima del 80% dell'aiuto pubblico a condizione che gli stati di avanzamento corrispondenti siano riferibili a una fase distinta dell'intervento finanziato e a lavori e beni di cui sia possibile l'uso ai fini dell'attività finanziata. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.reg. n.040/Pres. del 2011, possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50% e dell'80% del costo totale ammissibile, deducendo comunque dall'acconto l'importo di anticipazione precedentemente erogato;
  - c) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento (art. 42 del Regolamento approvato con D.P.reg. n.040/Pres. del 2011).
3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di anticipazione, a conto e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro quindici giorni dalla data del rilascio.
4. Alla domanda di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi richiesti:
  - a) anticipazione: fideiussione di cui al comma 2, lett. a);
  - b) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo art. 16.
5. La liquidazione degli acconti e del saldo presuppone l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture.
6. Lo svincolo della fideiussione da parte di AgEA viene disposto su nulla osta del GAL in sede di liquidazione del saldo.

#### **Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del presente bando, il beneficiario dà inizio alle operazioni finanziate dopo la presentazione della domanda di aiuto.
2. La conclusione delle operazioni coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire entro 1 (uno) anno dalla decisione individuale di finanziamento, fatta salva la possibilità da parte del beneficiario di chiedere, in forma scritta e in maniera motivata, una proroga per causa a lui non imputabile. Il GAL fissa il nuovo termine, tenuto conto anche delle scadenze amministrative e dei termini connessi al buon fine dell'utilizzo dei fondi assegnati al GAL per l'attuazione del PSL.
3. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.
4. La conclusione delle operazioni di cui al comma 3 presuppone che il beneficiario abbia ottenuto, se previsti, i certificati di collaudo statico del bene immobile.

#### **Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione**

1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.
2. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:
  - a) bonifico bancario;

- b) ricevuta bancaria;
  - c) bollettino postale;
  - d) vaglia postale;
  - e) assegno circolare o bancario non trasferibili;
  - f) carta di credito o bancomat.
3. Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, carta di credito, bancomat, bonifico bancario effettuato tramite home banking, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario, mediante copia dell'estratto conto.
  4. Il pagamento in contanti non è riconosciuto.
  5. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce rendicontazione mediante documentazione di spesa *in originale* (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento. Sulle fatture e sulle altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della spesa, il GAL appone timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.
  6. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento e la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, al numero di matricola, ecc.
  7. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n.040/2011, la domanda di acconto è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
    - a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
    - b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;
    - c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi di pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le seguenti categorie di costo: i) opere edili (lavori), ii) licenze, iii) acquisizione di servizi e iiii) materiali informativi;
    - d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
    - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
    - f) per le opere edili, perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 040/Pres. del 2011 e in coerenza con la documentazione di cui alla lettera e) comma 6 art. 11;
    - g) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.
  8. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di saldo è accompagnata dalla seguente documentazione, a rendicontazione della spesa sostenuta:
    - a) documenti di spesa di cui al precedente comma 7, lettere a), b), c) – fatture, pagamenti, elenco;
    - b) per le opere edili:
      - b.1) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
        1. computo metrico analitico finale redatto sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture;

2. riepilogo delle fatture con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite tra le seguenti categorie: opere edili, impianti e spese generali; certificazioni di qualità; servizi di consulenza; materiali promozionali;
  3. descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
  4. dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
  5. copia del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente.
- b.2) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
  - b.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
  - b.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
- c) copia dell'idonea documentazione attestante l'incremento dell'occupazione, nonché dichiarazione resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa al numero di occupati alla data del saldo espressa in ULA;
  - d) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

### **Art. 17 – Varianti**

1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.
2. Varianti all'intervento possono essere richieste in via preventiva ed eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Non sono assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione da parte del GAL le varianti non sostanziali, come definite dall'art. 35, comma 6, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, consistenti in:
  - a) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;
  - b) variazione dei prezzi di mercato;
  - c) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;
  - d) utilizzo dell'economie di cui alla lettera c) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.
4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione, secondo quanto specificato nella decisione individuale di finanziamento, e le stesse sono approvate dal GAL a consuntivo.
5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante.
6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.
7. Qualora la spesa complessiva del progetto risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo medesimo, fatta eccezione per l'aiuto concesso nell'entità ridotta prevista dall'art. 10, comma 4.

## **CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI**

### **Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità**

1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli obblighi previsti dagli artt. 48 e 49 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011:
  - a) Impegni essenziali:
    - a.1) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
    - a.2) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
    - a.3) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;
    - a.4) mantenere, fino alla liquidazione finale dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
    - a.5) conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto per il periodo di 5 anni dalla data di decisione individuale di finanziamento, e di non alienare tali beni per tutto il periodo suddetto;
    - a.6) nel caso di assegnazione di punteggi per "incremento dell'occupazione", mantenere il livello occupazionale raggiunto con l'inserimento dei nuovi posti di lavoro per 2 anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto così come definita dall'articolo 15, comma 3 del presente bando;
    - a.7) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
    - a.8) consentire in ogni momento e senza restrizioni al GAL e gli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione.
  - b) Impegni accessori:
    - b.1) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all'art. 17 del bando;
    - b.2) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
    - b.3) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell'operazione finanziata;
    - b.4) Per gli interventi che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 50.000,00, affiggere una targa informativa recante:
      1. la descrizione dell'intervento;
      2. la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
      3. la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";
      4. il logo di Leader conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
      5. il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
      6. l'emblema della Repubblica italiana.Le informazioni di cui ai numeri da 2 a 4 occupano almeno il 25 % dello spazio della targa
2. Il beneficiario, o suo rappresentate, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall'articolo 47, comma 1, del regolamento (CE) 1074/2006.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo di destinazione. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
4. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n.1698/2005. La

documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione dell'intervento.

5. Il materiale d'informazione e di comunicazione, le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi) concernenti gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali devono mettere in evidenza sulla copertina un'indicazione della partecipazione dell'Unione europea ed il Fondo interessato, nonché l'emblema europeo qualora vi figurino l'emblema nazionale o regionale. Le pubblicazioni contengono le generalità dell'organismo responsabile dell'informazione e dell'autorità di gestione designata per l'esecuzione dell'intervento in questione. I criteri sopra enunciati si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo. Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi, pagine web, materiale multimediale e simili) concernenti l'intervento cofinanziato devono riportare le informazioni previste dall'Allegato VI punto 3 del Reg. CE 1974/2006, utilizzando i loghi della "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni" a cura del Servizio sviluppo rurale, autorità di Gestione del PSR.
6. I beneficiari hanno l'obbligo di trasmettere al GAL la bozza di tutto il materiale promozionale che intendono realizzare nell'ambito dell'operazione finanziata, al fine di una verifica di conformità alle disposizioni comunitarie.

#### **Art. 19 – Controlli**

1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono previsti i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 65/2011, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.
2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui agli articoli 11, comma 6, lett. h) del presente bando, è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.
3. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.

### **CAPO VI – RIDUZIONI e REVOCHE DELL'AIUTO**

#### **Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto**

1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi di oltre un 3%, l'importo erogabile in base all'esame di ammissibilità della spesa rendicontata (importo della domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n.65/2011.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'art. 18 comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1995 dell'8 ottobre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125.

#### **Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento**

1. Costituiscono cause di decadenza, revoca o annullamento dell'aiuto concesso – secondo i casi - , con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:
  - a) rinuncia da parte del beneficiario;
  - b) mancata realizzazione dell'intervento;
  - c) mancato conseguimento delle finalità dell'intervento;
  - d) mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente bando.
2. Agli importi richiesti in restituzione ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali.

## **CAPO VII – NORME FINALI**

### **Art. 22 – Controversie**

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 43 del 21 febbraio 2007, e successive modificazioni e integrazioni.

### **Art. 23 - Rinvio a norme e disposizioni amministrative**

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il Programma regionale di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le norme recate da:

- a. regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
  - b. regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
  - c. regolamento (CE) n. 65/2001 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno della sviluppo rurale;
  - d. legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), e successive modifiche e integrazioni;
  - e. legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni e integrazioni;
  - f. decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: "Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia"; nonché le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.
- a. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

### **Art. 24 - Trattamento dei dati personali**

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le

finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
5. Titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite portale SIAN, l'Agea.

#### **Art. 25 – Informazioni**

1. Informazioni sul presente bando sono fornite dal GAL Montagna Leader.
2. Il bando e la relativa modulistica sono scaricabili dal sito internet del GAL: [www.montagnaleader.org](http://www.montagnaleader.org).
3. Informazioni sul Programma regionale di sviluppo rurale sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).

#### **Elenco allegati**

Allegati:

- Allegato A): dichiarazione per autorizzazione di cui all'art. 11, comma 6, lett. b);
- Allegato B): piano di impresa di cui all'art. 11, comma 6, lett. c);
- Allegato C): perizia asseverata e dichiarazione di cui all'art. 11, comma 6, lett. d);
- Allegato D): dichiarazione di cui all'art. 11, comma 6, lett. e);
- Allegato E): dichiarazione di cui all'art. 11, comma 6, lett. h);
- Allegato F): dichiarazione di cui all'art. 11, comma 7.